



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 24/05/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2011, n. 834

Legge Regionale 21 aprile 2011 n. 6 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle Gravine’)”: adempimenti previsti dai commi 2 e 3 dell’Articolo 1.

Assente l’Assessore alla “Qualità del Territorio, Assetto del Territorio, Paesaggio, Aree Protette e Beni Culturali, Urbanistica, Politiche Abitative”, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria espletata dall’ing. Rossana Racioppi dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia ing. Antonello Antonicelli riferisce quanto segue l’Ass.Nicastro:

Con Legge Regionale n. 18 del 20.12.2005 è stato istituito il Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, a partire dalle aree di reperimento B1 “Gravine dell’arco ionico” e B11 “Zona collina e boschi di Massafra” di cui all’art. 5 della L.R. n. 19 del 24.07.1997 e ss.mm.ii. “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia”.

Esso, sviluppandosi dalla porzione occidentale a quella centro-orientale della provincia ionica (e per una parte esigua nella provincia di Brindisi), interessa i territori comunali di: Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Martina Franca, Massafra, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, San Marzano di San Giuseppe, Statte e Villa Castelli.

L’art. 1 comma 3 della L.R. n. 18/2005 prevedeva che: “(...) le aziende private agricole e zootecniche nonché i titolari di diritti reali ricadenti nei territori di cui al comma 2 possono, per il tramite delle associazioni di categoria più rappresentative, presentare istanza di esclusione dal Parco e di inclusione per gli stessi soggetti non compresi nella perimetrazione del Parco”. A seguito di tale facoltà concessa dalla norma, sono giunte al Servizio Ecologia, a partire dalla primavera del 2006, numerose istanze di esclusione.

Ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 19/1997 e ss.mm.ii. e del citato art. 1 comma 3 della L.R. 18/2005, il giorno 1.03.2009 ha avuto avvio la Conferenza dei Servizi: in questa sede si è preso atto della sostanziale impossibilità di sottrarre le aree di maggior pregio naturalistico (boschi, pascoli, solchi gravinali, habitat di interesse comunitario), poiché ciò avrebbe comportato lo snaturamento delle finalità indicate nell’art. 2 della L.R. n. 18/2005, volte alla salvaguardia ed al recupero delle biocenosi, degli habitat e delle specie animali e vegetali, con particolare attenzione a quelle individuate nelle Direttive Birds 79/409/CEE e Habitat 92/43/CEE.

Alla luce di tali ed altre considerazioni, la seduta del 2.09.2009, prosiegua di quella di marzo, si è conclusa con la richiesta unanime dei convenuti alla Regione Puglia di riscontrare puntualmente tutte le istanze pervenute, secondo le modalità concordate in tale sede, ossia di:

1. escludere dal Parco le aree relative ad istanze di esclusione ammissibili aventi uso “agricolo” e “produttivo non agricolo” e ricadenti sui bordi dell’area naturale protetta;

2. introdurre una zona che comprenda le aree agricole in cui non vengano tutti i divieti specifici imposti dalla normativa di tutela del Parco, ma in cui comunque permanga la destinazione agricola.

Il Servizio Ecologia ha quindi provveduto a dare riscontro alle istanze secondo i criteri di cui sopra effettuando, su quelle ritenute ammissibili amministrativamente, l'istruttoria tecnica, attraverso la verifica e la valutazione della congruità delle richieste formulate con le finalità istitutive del Parco, elencate nell'art. 2 della citata L.R. n. 18/2005, allo scopo di garantire la possibilità di un'efficace tutela ed una corretta gestione del Parco.

Contestualmente ha preso quindi avvio la richiesta revisione normativa volta alla riduzione e/o alla mitigazione dei vincoli e divieti gravanti sulle aree a destinazione agricola o aree parzialmente e/o totalmente trasformate dagli usi antropici, ricomprese all'interno del perimetro del Parco naturale regionale. Al fine di individuare con certezza ed in maniera omogenea le aree a destinazione agricola o aree parzialmente e/o totalmente trasformate dagli usi antropici e di distinguerle da quelle di pregio naturalistico, si è utilizzata la carta di uso del suolo disponibile alla pubblica consultazione e download sul sito cartografico della Regione Puglia all'indirizzo. Ciò ha consentito di modificare la zonizzazione del Parco, articolato secondo l'art. 3 della L.R. n. 18/2005 in zona 1 e zona 2, in maniera tale da essere più aderente allo stato dei luoghi. Anche il perimetro esterno è stato leggermente variato, escludendo tra coloro che lo avevano richiesto formalmente, alcune aree già ricadenti sui bordi del perimetro del Parco, utilizzate a scopi produttivi e considerate marginali ai fini degli obiettivi di conservazione posti dall'area naturale protetta (superficie esclusa pari a poco più di 300 ha).

Si è quindi redatto un DDL in cui si proponeva sia la sostituzione della cartografia allegata alla L.R. n. 18/2005 con quella redatta secondo i criteri di cui sopra sia la revisione normativa: di tale Disegno di Legge la Giunta regionale ha preso atto nella seduta del 24.11.2009, ma a causa del termine della legislatura, rinnovata dopo le elezioni del 28-29 marzo 2010 con l'insediamento del 27 maggio 2010, il procedimento di revisione normativa ha dovuto essere riavviato.

Conseguentemente nella seduta del 7.09.2010 della Conferenza dei Servizi i Comuni ricadenti nell'area naturale protetta hanno richiesto di prendere visione della cartografia contenente la ripermimetrazione: l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità ha provveduto con nota prot. n. A00\_SP1 10/09/2010 - 0001571 ad inviare quanto richiesto, mettendosi a disposizione delle singole municipalità per verificare le eventuali criticità e/o richieste di variazioni minime del perimetro, laddove vi erano evidenti incongruenze. Tuttavia alla data della successiva seduta (20.10.2010) non tutti i Comuni avevano ottemperato a ciò, e pertanto si è rinviata la Conferenza dei Servizi decisoria al 9.11.2010, ulteriormente rinviata alla data del 22.11.2010.

Nel frattempo, nell'ottica del dialogo costruttivo, il Servizio Ecologia, per favorire l'incontro con gli Enti locali ed accelerare la chiusura del procedimento, ha convocato per il 28.10.2010 presso la sede dell'Ufficio Parchi della Provincia di Taranto (Ente di gestione provvisoria dell'area naturale), incontri trilaterali con Comuni interessati, Provincia di Taranto e Regione. In questa sede ha riscontrato, se possibile e in linea con i dettami impartiti dalla Conferenza dei Servizi, le indicazioni dei Comuni. Inoltre laddove si è reso necessario e/o è stato richiesto, ossia nei casi di Statte e Grottaglie, si sono tenuti dei sopralluoghi congiunti (4.11.2010) cui hanno partecipato i tecnici comunali e provinciali ed il dott. Pierfrancesco Semerari dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia.

Ed ancora in data 20.11.2010, sempre nell'ottica del dialogo con le amministrazioni locali, il dirigente ing. Antonello Antonicelli e la funzionaria ing. Rossana Racioppi hanno preso parte, su delega dell'Assessore Barbanente, al Consiglio comunale straordinario proprio sul tema specifico del Parco "Terra delle Gravine", che si è svolto nella sede municipale di Castellaneta.

Contestualmente, nel corso delle varie sedute della Conferenza dei Servizi, sono state introdotte ulteriori modifiche normative al testo del DDL richieste da Confindustria, dalle Associazioni ambientaliste e dal Sindaco di Mottola.

Tutto il lavoro svolto si è concretizzato nella Conferenza dei Servizi decisoria del 22.11.2010, in cui si è

raggiunta l'intesa con i Comuni di Castellaneta, Crispiano, Grottaglie, Laterza, Martina Franca, Massafra, Montemesola, Palagianello, Palagiano, San Marzano, Statte e Villa Castelli.

Le modifiche cartografiche e normative, risultanze di questa intensa attività, sono divenute schema di DDL: in questa fase il perimetro dell'area naturale protetta si attestava sui 27.476,00 ha, articolata in 21.853,00 ha di zona 1 e 5.623,00 ha di zona 2.

La Giunta ha quindi adottato il DDL n. 2 del 31.01.2011 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20.12.2005 n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale 'Terra delle Gravine')", approvato a maggioranza in V Commissione nella seduta del 23.02.2011 e passato quindi al vaglio del Consiglio regionale.

Nel corso della seduta del 29.03.2011 del Consiglio regionale sono stati approvati 4 emendamenti al testo del DDL di cui due relativi a modifiche cartografiche di carattere puntuale (emendamento n. 1 "si esclude dal Parco l'area di pertinenza dell'azienda faunistico-venatoria San Paolo, sita in agro di Martina Franca e Crispiano" e emendamento n. 3 "le aree ricadenti nel Comune di Castellaneta a ridosso del confine di Gioia del Colle, comprese fra l'autostrada A 14 Bari-Taranto e Masseria "Cassano", tipizzate come zona 2 nella planimetria allegata alla L.R. 18/2005 e tipizzate come zona 1 nella planimetria allegata, tornano ad essere tipizzate come zona 2").

Al fine di restituire una cartografia dell'area naturale protetta aggiornata alla luce delle volontà espresse dal Consiglio regionale con gli emendamenti 1 e 3 ed a seguito di interlocuzione per le vie brevi con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che evidenziava la difficoltà di tradurli in norma stante la loro "puntualità", l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità ha provveduto ad ottemperare a quanto sopra, riportando le modifiche derivanti dagli emendamenti 1 e 3 nella cartografia trasmessa con nota prot. n. A00\_SP1 15.04.2011 -758 alla Presidenza del Consiglio, che è divenuta l'Allegato A della Legge Regionale n. 6 del 21.04.2011 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale 'Terra delle Gravine')", pubblicata sul BURP n. 62 del 26.04.2011.

Nello specifico per quel che riguarda l'emendamento n. 1 è stato necessario svolgere una serie di approfondimenti presso gli Enti competenti, a causa della mancanza di informazioni direttamente a disposizione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità circa l'area di pertinenza dell'Azienda faunistica venatoria "San Paolo". Questo Servizio, con nota prot. n. 3291 dell'1.04.2011, ha richiesto alla Regione Puglia -Servizio Caccia e Pesca - Ufficio Caccia ed alla Provincia di Taranto - Servizio Caccia e Pesca, indicazioni in merito all'estensione ed alla localizzazione della citata area di pertinenza.

Dai riscontri forniti dagli Enti citati (nota prot. n. 21874/P del 5.04.2011 del Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Taranto, acquisita al prot. n. 3727 del 7.04.2011 di questo Servizio, e nota prot. n. AOO\_043/6.04.2011/1275 del Servizio Caccia e Pesca - Ufficio Caccia della Regione Puglia, acquisita al prot. n. 3723 del 7.04.2011 di questo Servizio) sono stati acquisite la DGR n. 4622 del 23.10.1995 con cui è stata effettuata la ripermetrazione dell'Azienda faunistico-venatoria "San Paolo" e che ha approvato la nuova superficie e la DGR n. 595 del 9.5.2000 con cui è stato autorizzato il rinnovo della concessione a tale Azienda.

Dalla lettura della DGR n. 595/2000 risulta che l'Azienda è stata istituita con DPGR n. 412 del 18.9.1992 e che successivamente, con DGR n. 4622 del 23.10.1995, ne è stata disposta la ripermetrazione e la ridefinizione della superficie che complessivamente ammonta ad 1.400.55.21 Ha. Tale estensione è confermata dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009 -2014 (approvato dal Consiglio regionale, con deliberazione) che all'Azienda faunistico-venatoria "San Paolo" attribuisce un'estensione di 1.400,55 Ha.

Assodato il dato relativo alla superficie, per comprendere la localizzazione dell'area di pertinenza dell'Azienda si è fatto riferimento alla corografia allegata alla DGR n. 4622 del 23.10.1995. Si è quindi provveduto ad escludere le porzioni dell'Azienda faunistico venatoria "San Paolo" ricadenti all'interno della perimetrazione del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" allegato al DDL n. 2/2011.

L'entrata in vigore della L.R. n. 6/2011 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005,

n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale 'Terra delle Gravine')", ha sancito che (art. 1 comma 2): "La "zona 2" ubicata sul perimetro esterno del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" è eliminata qualora non sia funzionale a garantire la continuità del Parco o non ne derivi la totale esclusione di un territorio comunale" e che (art. 1 comma 3) "Gli uffici dell'Assessorato regionale competente provvedono all'istruttoria tecnica per la verifica di quanto previsto al comma 2 e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un elaborato grafico, redatto sull'ortofoto digitale Sit Regione Puglia 2006, con la rappresentazione del nuovo perimetro e della nuova zonizzazione".

Pertanto si è proceduto ad adempiere a quanto sopra redigendo una relazione illustrativa sul procedimento svolto (Allegato 1) ed un elaborato grafico con la rappresentazione del nuovo perimetro e della nuova zonizzazione, articolato in n. 3 tavole in scala 1:25.000 in formato A0, avente come base cartografica l'ortofoto Sit Regione Puglia 2006, depositate agli atti del Servizio Ecologia (acquisite al prot. AOO\_089 n. 5081 del 4.05.2011), e riprodotte in formato A4 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (Allegato 2). Tali Tavole, allegare alla presente, sono trasmesse alla Giunta regionale ai fini della citata approvazione: quest'ultima perimetrazione, allorché approvata dalla Giunta regionale, si intenderà sostitutiva di quella allegata alla L.R. n. 6/2011. Il perimetro in formato digitale (.shp), dopo la citata approvazione, sarà messo a disposizione della pubblica consultazione e del download sul Portale ambientale della Regione Puglia (<http://ecologia.regione.puglia.it>): esso ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) della L.R. n. 6/2001 avrà valenza normativa.

Copertura finanziaria ai sensi della Legge Regionale n°28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi dall'art. 4, comma 4 lett. a) della L.R. n. 7/1997, nonché ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R. n. 6/2011 e secondo la normativa regionale vigente.

- tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
- letta la relazione del Dirigente del Servizio Ecologia;
- l'Assessore relatore propone alla Giunta Regionale:
- l'adozione del presente provvedimento;
- la presa d'atto e l'approvazione di quanto contenuto nella Relazione illustrativa allegata al presente provvedimento (Allegato 1) per farne parte integrante;
- la presa d'atto e l'approvazione della cartografia allegata al presente provvedimento (Allegato 2) per farne parte integrante, articolata in n. 3 Tavole in formato A4, riproduzioni delle n. 3 Tavole in scala 1:25.000 in formato A0 depositate agli atti del Servizio Ecologia (acquisite al prot. AOO\_089 n. 5081 del 4.05.2011), aventi come base cartografica l'ortofoto digitale Sit Regione Puglia 2006;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore relatore;

Vista la dichiarazione sottoscritta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto indicato in premessa e che si intende integralmente riportato;

- di prendere atto e di approvare quanto contenuto nella Relazione illustrativa allegata al presente provvedimento (Allegato 1) per farne parte integrante;
- di prendere atto ed approvare la cartografia allegata al presente provvedimento (Allegato 2) per farne parte integrante, articolata in n. 3 Tavole in formato A4, riproduzioni delle n. 3 Tavole in scala 1:25.000 in formato A0 depositate agli atti del Servizio Ecologia (acquisite al prot AOO\_089 n. 5081 del 4.05.2011), aventi come base cartografica l'ortofoto digitale Sit Regione Puglia 2006;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet della Regione Puglia ([www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)), nonché sul Portale ambientale della Regione Puglia (<http://ecologia.regione.puglia.it>);
- di pubblicare i files in formato vettoriale sul Portale ambientale della Regione Puglia (<http://ecologia.regione.puglia.it>), ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera b) della L.R. n. 6/2001.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Avv. Loredana Capone